

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI UNA PORZIONE DI RESEDE DEL CAMPO SPORTIVO DI VINGONE A SCANDICCI, SU CUI SI TROVA UNA STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA CELLULARE (FI055)

L'anno duemilaquindici, il giorno _____ del mese di _____, in Scandicci (FI), nella Sede Municipale sono presenti:

A) - Il Comune di Scandicci (FI) (Cod. Fisc. 00975370487), d'ora in avanti denominato concedente, nella persona del Dirigente del Settore OO.PP. Manutenzione Ambiente del Comune di Scandicci, Ing. Paolo Calastrini, nato a Firenze il 09.03.1968, e domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 nonché dell'art. 67 dello Statuto del Comune, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;

B) - La società GALATA S.p.A., d'ora in avanti denominata "Concessionaria", società con azionista unico Wind Telecomunicazioni S.p.A., con sede legale in Roma, Via Veneziani 56/L, capitale sociale euro 1.000.000,00, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma 13264231005, numero di R.E.A. di Roma 1433946, codice fiscale e partita IVA n. 13264231005, in persona del Legale Rappresentante Dott., nato a, il xx/xx/xxxx, C.F. domiciliato per la carica presso la sede legale della Società;
(in seguito congiuntamente indicate come le "Parti")

PREMESSO CHE:

- in data 27.01.2006 è stata sottoscritta fra il Comune di Scandicci e la società Wind Telecomunicazioni S.p.A., la convenzione di rep.n. 13008, relativa alla concessione in uso, a titolo temporaneo ed oneroso, di una porzione di resede del campo sportivo di Vingone (Foglio 15, Mappale 803 del N.C.T. del Comune di Scandicci), di proprietà comunale, per l'installazione di una stazione radio base (S.R.B. FI055) per telefonia cellulare e dei relativi impianti tecnici a terra e dell'uso di un palo dell'illuminazione ospitante le antenne del gestore;
- la convenzione, avente durata quinquennale, aveva validità dal 01.03.2005 al 01.03.2010;
- in data 14.04.2010 è stata sottoscritta fra il Comune di Scandicci e la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. la convenzione di rep.n. 18022 relativa alla concessione in uso, a titolo precario ed oneroso, delle medesime porzioni del resede del campo sportivo di Vingone, di proprietà comunale, per l'installazione di una stazione radio base (S.R.B.) per telefonia cellulare e dei relativi impianti tecnici a terra, avente durata quinquennale, con validità dal 01.03.2010 al 01.03.2015;
- che Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha manifestato il suo interesse al mantenimento della SRB in oggetto;
- Che Wind Telecomunicazioni in data 18.02. ha costituito la società Galata S.p.A. a rogito notaio Atlante, repertorio 49870, raccolta 24634 e ha conferito nella medesima società una serie di asset di cui è parte anche l'oggetto del contratto in essere;

Considerato che la convenzione sopra citata è scaduta il giorno 01.03.2015;

Considerato quindi che si rende necessario provvedere al rinnovo esplicito della convenzione, per un periodo di ulteriori cinque anni a far data dalla scadenza del precedente atto, al fine di

disciplinare i rapporti fra il Comune di Scandicci e la Società Galata S.p.A. relativamente al mantenimento della Stazione Radio Base esistente all'interno dell'area sportiva di Vingone;

Considerato infine:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ si è approvato il rinnovo della concessione in uso, alla società Galata S.p.A., a titolo temporaneo ed oneroso, della porzione di terreno sopra individuata, per ulteriori 5 anni, ovvero dal 01.03.2015 al 01.03.2020;
- che con tale deliberazione si è quantificato inoltre un canone annuo pari a € 20.200,00 a far data dal 01.03.2015 e, a decorrere dal secondo anno di vigenza della Convenzione stipulata, di applicare l'indice ISTAT annuale al canone medesimo, sulla base della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

E TUTTO CIO' PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Il Comune di Scandicci, come sopra legalmente rappresentato, in qualità di Ente proprietario dell'area adibita ad impianti sportivi, posta in Scandicci, nel quartiere di Vingone (Foglio 15, Mappale 803 del N.C.T. del Comune di Scandicci), rinnova la concessione in uso, a titolo temporaneo ed oneroso, della porzione di terreno, della superficie di circa 6 mq., posta nel resede del Campo Sportivo di Vingone su cui sono state installate le apparecchiature tecniche a terra, relative ad una stazione radio base per diffusione e ricezione telefonica. Rinnova altresì la concessione all'uso del palo di illuminazione appositamente costituito per ospitare le antenne ricetrasmittenti necessarie per la ricezione e trasmissione del segnale radiofonico per la gestione del servizio di pubblica utilità di telecomunicazioni

Articolo 2

Il concedente, per l'alimentazione ed il funzionamento dell'impianto, consente al concessionario di mantenere, all'interno dell'area concessa e fuori da essa, nella rimanente area di sua proprietà, le linee ed i cavi necessari a collegare le apparecchiature con i punti di erogazione dell'energia elettrica, secondo i tracciati concordati con i Servizi Tecnici Comunali, restando inteso che le spese di alimentazione saranno a carico del concessionario stesso.

Articolo 3

Il concedente garantisce al concessionario la possibilità di far accedere all'impianto, in ogni momento e senza restrizioni, il proprio personale dipendente o il personale da esso incaricato, per compiere le opere necessarie per manutenzione o per servizio.

Il concessionario autorizza, comunque, il concedente ad accedere e ad utilizzare, in qualsiasi momento, il palo per la realizzazione, manutenzione e gestione dell'impianto di illuminazione del campo di calcio nel rispetto di quanto previsto dal progetto.

Dovranno essere rispettate le normative relative alla tutela della salute, sicurezza ed incolumità, dei lavoratori addetti agli interventi manutentivi delle apparecchiature. Il concessionario esonera espressamente il concedente da qualsiasi responsabilità per danni subiti da persone e cose connessi a causa della gestione di quanto concesso.

Articolo 4

Ogni onere relativo a quanto previsto ai punti precedenti è posto a carico del concessionario.

Articolo 5

Per la concessione di cui trattasi le parti concordano:

- a) Un canone annuo di € 20.200,00 (ventimiladuecento/00), che dovrà essere versato in due rate semestrali anticipate di € 10.100,00 (diecimilacenti/00). Conseguentemente l'importo

- contrattuale per i cinque anni della durata della Concessione viene ad ammontare ad € 101.000,00 (centounmila/00), oltre l'aggiornamento ISTAT di cui alla successiva lettera g)
- b) A titolo di anticipo/deposito cauzionale sarà trasferito al presente atto quello di € 15.493,70 versato per la precedente convenzione, integrato dell'importo di € 4.706,30, e così corrispondenti al nuovo canone pattuito di € 20.200,00;
- c) All'atto della sottoscrizione della presente convenzione il concessionario dovrà dimostrare di aver versato la somma corrispondente ad una rata di canone semestrale anticipato;
- d) I versamenti successivi semestrali dovranno essere effettuati entro il primo mese di ciascun successivo semestre;
- e) l'annualità versata a titolo di anticipo/deposito cauzionale sarà utilizzata, allo scadere della presente convenzione, quale canone relativo all'ultimo anno d'uso dell'impianto.
- f) in caso di mancato pagamento delle rate entro un mese dai termini stabiliti il concedente potrà dare corso alla risoluzione della convenzione, salva l'azione legale per il recupero delle somme non corrisposte e comprensive degli interessi legali.
- g) l'importo del canone sarà soggetto annualmente ad aggiornamento sulla base delle variazioni ISTAT (100%) del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.
- h) il versamento del deposito cauzionale e delle rate semestrali, dovranno essere effettuate dalla Concessionaria, indicando SEMPRE come causale: "Deposito cauzionale (o canone semestrale relativo al semestre 'mese'+ 'anno' – 'mese'+ 'anno') relativo alla SRB presso il campo sportivo di Vingone".

Articolo 6

Il presente atto viene sottoscritto con validità di cinque anni, a decorrere dal 01.03.2015, senza possibilità di tacito rinnovo. La Concessione, alla succitata scadenza, potrà essere rinnovata per uguale periodo previa apposita deliberazione del Comune ed a seguito di formale richiesta di rinnovo che la Concessionaria s'impegna a trasmettere all'Amm.ne Comunale almeno 3 (tre) mesi prima della succitata medesima scadenza.

La concessionaria ha la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione, con richiesta formale da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata (PEC), almeno 90 giorni prima della scadenza annuale. Resta inteso che la stessa dovrà versare il canone fino alla scadenza annuale della convenzione.

Per patto espresso la Concedente, concede alla Concessionaria il diritto di cedere, in ogni tempo, il presente Contratto, a terzi, che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati da un rapporto riguardante la stazione radio base, o che siano società del Gruppo di cui la Concessionaria fa parte, dopo formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale concedente. Nel caso di cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima seguirà le regole di legge. E' espressamente vietato ad entrambe le parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere, derivanti dal presente Contratto.

La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente da parte del Concedente e senza dover corrispondere alla Concessionaria nessuna indennità risarcitoria, con un preavviso di almeno 90 giorni per emanazione di nuove normative, una volta verificata l'impossibilità di adeguamento dell'impianto concessionato. In tale evenienza, fatta salva la disattivazione dell'impianto non appena venisse riscontrato un pericolo a danno dei cittadini accertato dagli organi sanitari competenti, l'Amministrazione farà quanto nelle sue possibilità per individuare un nuovo apposito sito che garantisca livelli di copertura similari.

Per patto espresso la Concedente, concede alla Concessionaria il diritto di cedere, in ogni tempo, il presente Contratto, a terzi, che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati da un rapporto riguardante la stazione radio base, o che siano società del Gruppo di cui la Concessionaria fa parte, dopo formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Nel caso di

cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima seguirà le regole di legge. E' espressamente vietato ad entrambe le parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere, derivanti dal presente Contratto

Al termine della convenzione, oppure prima in caso di risoluzione anticipata, la Concessionaria dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro i tempi tecnici necessari, a rimuovere le antenne e gli apparati tecnici a terra e a provvedere al ripristino dei luoghi, riportandoli nella loro condizione originaria. Il palo di sostegno sarà invece ceduto a titolo gratuito all'Amministrazione comunale che lo continuerà ad utilizzare come palo per l'illuminazione.

Eventuali opere realizzate, presso gli spazi concessi, non in conformità alle condizioni sopra esposte ed alla normativa edilizia ed urbanistica, comporteranno di diritto la risoluzione "de iure" della convenzione e dovranno essere rimosse, a cura e spese del concessionario; in caso di inosservanza il concedente potrà procedere alla demolizione a norma della disciplina edilizia, con rivalsa delle spese nei confronti del concessionario, oppure acquisire gratuitamente al patrimonio comunale le opere aggiunte senza versare alcun compenso al concessionario.

Il concessionario è responsabile della gestione, conservazione, delle spese di manutenzione, vigilanza ed utilizzo di ciò che ha installato presso gli spazi concessi.

Articolo 7

Nel caso che sulla installazione sia tecnicamente possibile ospitare altri soggetti operanti nel campo delle telecomunicazioni che ne facciano richiesta, il concessionario si impegna a concedere la propria autorizzazione in proposito. In tale circostanza il concedente, in accordo con i gestori già presenti, determinerà le modalità per l'installazione, stabilendo, inoltre, il canone annuo da introitare.

Articolo 8

Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, presenti e future, sono a completo carico della Concessionaria.

Articolo 9

Si dichiara che le prestazioni oggetto del presente atto non sono soggette agli accertamenti per la lotta alla mafia in quanto di importo inferiore al tetto stabilito dell'Art. 83 comma 3 del D.Lgs.n. 159 del 06.09.2011.

Articolo 10

Per ogni controversia derivante dal presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze.

Per l'Amministrazione Comunale di Scandicci

Il Dirigente del Settore OO.PP.,

Manutenzione e Ambiente

Ing. Paolo Calastrini

Per Galata S.p.A.
